

ISSN 2785-5228



EUWEB

EU-WESTERN BALKANS

Cooperation on Justice and Home Affairs

EUWEB Legal Essays
Global & International Perspectives
Issue 1/2026

EDITORIALE
SCIENTIFICA



EDITOR-IN-CHIEF

Teresa Russo, University of Salerno (Italy)

MANAGING EDITOR

Ana Nikodinovska Krstevska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

ASSOCIATED EDITORS

Francesco Buonomenna, University of Salerno (Italy)
Gaspere Dalia, University of Salerno (Italy)
Erjon Hitaj, University of Vlore “Ismail Qemali” (Albania)
Rossana Palladino, University of Salerno (Italy)

EDITORIAL COMMITTEE

Giuseppe Cataldi, University of Naples “L’Orientale” (Italy)
Angela Di Stasi, University of Salerno (Italy)
Elżbieta Feret, University of Rzeszów (Poland)
Pablo Antonio Fernández Sánchez, University of Sevilla (Spain)
Olga Koshevaliska, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Pietro Manzini, Alma Mater Studiorum University of Bologna (Italy)
Nebojsa Raicevic, University of Niš (Serbia)
Giancarlo Scalese, University of Cassino and Southern Lazio (Italy)
Anna Lucia Valvo, University of Catania (Italy)
Jan Wouters, University of KU Leuven (Belgium)

SCIENTIFIC COMMITTEE

Paolo Bargiacchi, KORE University of Enna (Italy)
Ivana Bodrožić, University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade (Serbia)
Valentín Bou Franch, University of Valencia (Spain)
Elena Crespo Navarro, University Miguel Hernández Elche (Spain)
Luigi Daniele, University of Roma Tor Vergata (Italy)
Jordi Nieva Fenoll, University of Barcellona (Spain)
Luigi Kalb, University of Salerno (Italy)
Anja Matwijkiw, Indiana University Northwest (United States of America)
Massimo Panebianco, University of Salerno (Italy)
Ioannis Papageorgiou, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
Nicoletta Parisi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)
Francisco Pascual Vives, University of Alcalà, Madrid (Spain)
Dino Rinoldi, Catholic University of the Sacred Heart of Milan (Italy)

REVIEWING COMMITTEE

Ersi Bozheku, University of Tirana (Albania)
Marco Borraccetti, University of Bologna (Italy)
Federico Casolari, University of Bologna (Italy)
Francesco Cherubini, University of Luiss Guido Carli, Rome (Italy)
Fabio Coppola, University of Salerno (Italy)
Jasmina Dimitrieva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)
Miroslav Djordjevic, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Angela Festa, University of Campania “L. Vanvitelli” (Italy)
Jelena Kostić, Institute for Comparative Law, Belgrade (Serbia)
Anna Iermano, University of Salerno (Italy)
Ivan Ingravallo, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Elena Maksimova, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Daniela Marrani, University of Salerno (Italy)
Francesca Martines, University of Pisa (Italy)
Marina Matić Bošković, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade (Serbia)
Heliona Miço Bellani, EPOKA University of Tirana (Albania)
Pietro Milazzo, University of Pisa (Italy)
Stefano Montaldo, University of Turin (Italy)
Giuseppe Morgese, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Niuton Mulleti, EPOKA University of Tirana (Albania)
Amandine Orsini, Université Saint-Louis, Brussels (Belgium)
Luigi Palmieri, University of Salerno (Italy)
Mario Panebianco, University of Salerno (Italy)
Leonardo Pasquali, University of Pisa (Italy)
Christian Ponti, University of Milano (Italy)
Valentina Ranaldi, University “Niccolò Cusano” of Rome (Italy)
Fabio Spitaleri, University of Trieste (Italy)
Maria Torres Perez, University of Valencia (Spain)
Paolo Troisi, University of Rome Tor Vergata (Italy)

EDITORIAL ASSISTANTS

Stefano Busillo, University of Salerno (Italy)
Matteo Del Chicca, University of Pisa (Italy)
Elisabetta Lambiase, University of Bari “Aldo Moro” (Italy)
Miriam Schettini, University of Pisa (Italy)
Gabriele Rugani, University of Pisa (Italy)
Emanuele Vannata, University of Salerno (Italy)
Ana Zdraveva, University “Goce Delčev” of Štip (North Macedonia)

Rivista semestrale on line EUWEB Legal Essays. Global & International Perspectives

www.euweb.org

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 – Napoli

Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 5 del 23 marzo 2022

ISSN 2785-5228

Index
2026, No. 1

EDITORIAL

Sara Poli

La prevenzione dei problemi collegati al rispetto dello stato di diritto nella procedura di allargamento dell'Unione 6

ESSAYS

Massimo Panebianco

Il regime internazionale della pace ecologico-energetica 13

Emmanuel Pagano

La dimensione giuridica della pace tra ordinamento nazionale ed ordinamento dell'Unione europea alla luce dei più recenti interventi in materia 25

Anna Pau

Profili di statualità e riconoscimento quale ostacolo all'allargamento dell'UE. Il caso del Kosovo come "candidato potenziale" 46

Christian Ponti

The Fight Against Illicit Firearms in the European Union Legal Framework: Among Armed Conflicts and Rearmament 65

Gabriele Rugani

The Partial Suspension of the EU-Israel Association Agreement: The Inadequacies of the EC's Proposal and the Critical Issues Arising from Its Non-Adoption 79

FOCUS

Jasmina Dimitrieva

Protecting The Innocent: Removing Barriers to Free Legal Aid for Victims of Violent Crimes 104

CONFERENCE SPEECHES

Christophe Hillion

A New Chapter in EU Enlargement? Some Candid Considerations 117

Elisabetta Lambiase

La violenza contro le donne come forma di discriminazione nei lavori del comitato CEDAW e le sue ricadute nel diritto dell'Unione europea 128

Attilio Senatore

Tutela ambientale e climate litigation in Europa: riflessioni in tema di locus standi tra Corte di giustizia e Corte EDU 135

LA PREVENZIONE DEI PROBLEMI COLLEGATI AL RISPETTO DELLO STATO DIRITTO NELLA PROCEDURA DI ALLARGAMENTO DELL'UNIONE

di Sara Poli*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il rispetto dello stato di diritto e la natura politica delle condizioni da rispettare nella procedura di adesione – 3. Le tecniche sperimentate nella recente prassi del processo di allargamento al fine di prevenire violazioni del rispetto dello stato di diritto e gli spazi del principio di leale cooperazione. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

In occasione del Convegno “*A New Chapter of EU's Enlargement?*”, organizzato dalla Prof.ssa Teresa Russo nel contesto del progetto EUVALWEB presso Università di Salerno, sono stati affrontati vari profili giuridici del processo di allargamento¹. Tra questi ci sono le sfide istituzionali e geopolitiche poste dalla procedura di adesione, l'idea di realizzare un'Unione allargata, approfondendo le relazioni economiche e politiche con i Paesi del vicinato al fine di assicurare prosperità e stabilità sulla base di valori comuni², le difficoltà poste dall'allargamento per i Paesi interessati da conflitti attuali (come nel caso dell'Ucraina)³ e quelli passati ma che lasciano ancora oggi questioni irrisolte, come nel caso del mancato riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia e di alcuni Paesi membri⁴. Si è anche discusso del problema dell'identità nazionale nel contesto dell'allargamento. Infine, un tema di natura trasversale a tutte le presentazioni è costituito dalla necessità che tutti i nuovi membri dell'Unione europea (UE) rispettino i valori di cui all'art. 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE) nella convinzione che tale condizione sia essenziale alla sopravvivenza stessa dell'Unione. È sulla centralità del rispetto di uno di tali valori, lo Stato di diritto, che desidero soffermarmi.

2. Il rispetto dello stato di diritto e la natura politica delle condizioni da rispettare nella procedura di adesione

Il rispetto dello stato di diritto è una condizione essenziale affinché un Paese europeo interessato a diventare parte dell'UE possa realizzare il suo obiettivo. Si tratta infatti di

* Professoressa ordinaria di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Pisa (Italia). E-mail: sara.poli@unipi.it.

¹ Tra i pionieri di questi profili si v. C. HILLION (ed.), *Enlargement: A Legal Approach*, London, 2004; per uno studio recente v. T. RUSSO, *Allargamento e membership dell'Unione europea*, Napoli, 2024, p. 110 ss.

² Comunicazione della Commissione, *Un'Europa più ampia - Vicinato: un nuovo quadro per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali*, dell'11 marzo 2003, COM (2003) 104 final. Sul concetto di *Wider Europe* e valori, v. A. PETTI, *EU Neighbourhood Law*, Oxford, 2024. e mi si permetta di rinviare a S. POLI (ed.), *The European Neighbourhood Policy: Values and Principles*, Abingdon-New York, 2016.

³ R. PETROV, *Applying for EU Membership in Time of War: “Accession through War” of Ukraine*, in *IAI/EUDIPLO Policy Papers*, No. 23/09, 23 maggio 2022, disponibile al seguente link: <https://www.iai.it/sites/default/files/iaip2309.pdf>.

⁴ Su questo tema si rimanda al contributo di A. PAU in questa *Rivista*.

uno dei valori riconosciuti come fondanti dell'Unione; per questo i Paesi europei che presentano domanda di adesione devono dare adeguate garanzie che possano rispettare e promuovere lo stato di diritto, in tutte le sue componenti, all'interno del loro ordinamento.

La decisione di ammettere un nuovo Stato all'interno dell'UE è contemporaneamente una decisione di natura costituzionale poiché va ad incidere sull'identità dell'Unione, che una di politica estera non foss'altro poiché a seguito dell'allargamento i confini europei, e dunque il territorio da difendere, si amplia. Per questo motivo le istituzioni che tutelano gli interessi intergovernativi svolgono un ruolo di primo piano nella definizione delle condizioni di ingresso all'interno dell'Organizzazione. Il Parlamento europeo deve comunque approvare il Trattato di adesione; nella prassi, durante la fase del processo di allargamento interna all'Unione, tale Istituzione adotta una risoluzione prima che il Consiglio europeo decida per consensus sull'attribuzione dello status di Paese candidato.

L'Istituzione da ultimo citata dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle condizioni giuridiche dell'adesione, a cui fa riferimento l'art. 49 TUE. In una sentenza del 1978⁵ la Corte di Giustizia ha infatti precisato che il contenuto delle condizioni di adesione non può essere determinato a priori in sede giurisdizionale: il giudice dell'Unione non può quindi pronunziarsi sulla forma o sull'oggetto delle condizioni che dovrebbero eventualmente essere fissate sulla base di quanto previsto dal diritto primario⁶.

La Commissione deve da un lato, fornire un parere sulla domanda di adesione in cui, *inter alia*, esamina qual è la situazione interna del Paese che ha fatto domanda di adesione quanto al rispetto dello stato di diritto. Dall'altro, una volta che è stato deciso di aprire la negoziazione dell'accordo di adesione, tale istituzione effettua il cosiddetto *screening*, cioè, esamina dal punto di vista tecnico il grado di allineamento del paese candidato all'*acquis* dell'UE, identifica gli aspetti problematici della legislazione interna o della sua attuazione e propone *benchmarks* che condizionano l'apertura e il progresso dei negoziati di adesione.

Nel processo di allargamento, la verifica del rispetto dello Stato di diritto si concentra principalmente sulla valutazione dell'assetto costituzionale interno, con particolare riferimento al principio della separazione dei poteri e, soprattutto, all'indipendenza della magistratura dal potere politico. Un'attenzione specifica è inoltre rivolta all'efficacia delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione. Il corretto funzionamento del sistema giudiziario costituisce infatti un presupposto essenziale per l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione e affinché principi quali quello del mutuo riconoscimento possano essere correttamente applicati. Per usare le parole della Commissione *“Lo Stato di diritto instaura le condizioni necessarie per l'indipendenza del potere giudiziario, l'equità e il corretto funzionamento della giustizia, la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e all'appropriazione dello Stato, la salvaguardia dei diritti fondamentali, la libertà di espressione - anche come libertà e pluralismo dei media - e la preservazione del sistema di bilanciamento dei poteri, anche in termini di corretto funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione, libertà e autonomia della società civile e partecipazione effettiva dei cittadini: i capisaldi sui quali poggiano le democrazie forti. La prevenzione e il contrasto della corruzione sono fondamentali ai fini della salvaguardia dei valori dell'Unione, della difesa dello Stato di diritto e del mantenimento della fiducia nei confronti dei governanti e delle istituzioni pubbliche. Costituiscono anche condizioni necessarie per un'economia forte,*

⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 22 novembre 1978, causa C-93/78, *Lothar Mattheus c. Doego Frichimport*, ECLI:EU:C:1978:206.

⁶ Ivi, punto 8.

*un'attuazione adeguata delle politiche dell'UE e un uso corretto del bilancio dell'Unione*⁷.

Il rispetto del valore in esame risulta di particolare salienza politica nella prassi dell'allargamento degli ultimi anni. Ciò poiché in Ungheria prima, e in Polonia poi, il rispetto di tale valore, nella sua componente che consiste nella salvaguardia dell'indipendenza del potere giudiziario, è stato fortemente messo in discussione. La conseguenza ultima è stata che la politicizzazione delle nomine di giudici della Corte suprema polacca ha portato quest'ultima a mettere in discussione il principio del primato del diritto dell'UE su quello nazionale. A dicembre 2025 in una sentenza che rimarrà storica, la Corte di giustizia ha accolto il ricorso per infrazione proposto contro la Polonia, per aver, *inter alia*, proceduto a nominare in modo irregolare i giudici della suddetta Corte⁸.

Di conseguenza, le istituzioni dell'UE si sono, per così dire, attrezzate in modo creativo per prevenire situazioni come quelle di questi due Paesi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Va sottolineato che è solo di recente che viene posta particolare attenzione all'organizzazione interna dello Stato, in particolare al rispetto del principio dell'indipendenza dei giudici dal potere politico. Ad esempio, in occasione di allargamenti più risalenti nel tempo, come quello della Danimarca, del Regno e dell'Irlanda, il parere della Commissione che viene emesso dopo la presentazione della domanda di adesione non conteneva alcuna analisi degli aspetti dell'organizzazione statale già menzionati. Ma neppure nel caso dell'adesione di Portogallo e Spagna veniva dedicato spazio a tale analisi. Il parere della Commissione si limitava a far riferimento alla restaurazione della democrazia e ad un testo costituzionale⁹. È soprattutto dopo l'allargamento del 2004 ai 10 Paesi PECO che lo stato di diritto si sgancia dal rispetto della democrazia per diventare una condizione a sé stante¹⁰. L'UE aveva messo a punto il meccanismo di cooperazione e verifica nel 2006¹¹ per assicurare che la Romania e la Bulgaria, che facevano ingresso nell'Unione nel 2007, contrastassero seriamente la corruzione e la criminalità organizzata e garantissero il funzionamento dell'apparato giudiziario. Tuttavia, viene messo in risalto lo scarso successo di questo meccanismo¹², abrogato poi nel 2023, senza tuttavia che esso sia effettivamente servito a scongiurare le carenze che hanno poi portato anche la Corte costituzionale rumena a sfidare il principio del primato del diritto dell'Unione¹³.

⁷ Comunicazione della Commissione, *sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento*, del 20 marzo 2024, COM (2024) 146, p. 4.

⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 22 dicembre 2025, causa 448/23, *Commissione c. Ungheria*, ECLI:EU:C:2025:975.

⁹ M. EVOLA, *L'ammissione di Stati terzi all'Unione europea*, Milano, 2025, p. 88-89.

¹⁰ M. EVOLA, *op. cit.*, p. 96 ss.

¹¹ Decisione 2006/928/CE della Commissione, *che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania al fine di affrontare specifici parametri di riferimento nei settori della riforma giudiziaria e della lotta contro la corruzione*, del 13 dicembre 2006, in GU L 354, del 14 dicembre 2006, p. 56.

¹² M. COLI, *La tutela dei valori fondanti dell'Unione alla prova delle odierne politiche di allargamento: alla ricerca della coerenza perduta?* in S. POLI, S. MARINAI (a cura di), *L'Unione europea sulla scena internazionale: sfide e trasformazioni sul piano interno ed esterno*, Napoli, 2024, p. 171 ss., disponibile al seguente link: https://editorialescientifica.it/wp-content/uploads/2025/09/Voluem-unico-AISDUE_merged.pdf.

¹³ V. Corte di Giustizia, sentenza del 18 maggio 2021, cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, *Asociația "Forumul Judecătorilor din România"*, ECLI:EU:C:2021:393, commentato da M. MORARU, R. BERCEA, *The First Episode in the Romanian Rule of Law Saga: Joined Cases C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 and C-397/19, Asociația 'Forumul Judecătorilor*

A partire dal 2012, il Consiglio ha approvato una nuova strategia negoziale con riguardo alla negoziazione dell'accordo di adesione in relazione al funzionamento del sistema giudiziario e al rispetto dei diritti fondamentali¹⁴. Sulla base del nuovo indirizzo politico, i capitoli 23 (Giustizia e diritti fondamentali) e 24 (Giustizia, libertà e sicurezza) dell'accordo di adesione sono aperti per primi e chiusi per ultimi poiché è necessario far pressione sui Paesi candidati affinché attuino effettivamente le riforme interne necessarie ad assicurare il rispetto di tale valore. Nel 2020 la Commissione europea ha proposto l'utilizzo di *road maps* per il rispetto dei valori, incluso quello della *rule of law*, che fanno parte dei cosiddetti "*fundamentals chapters*"¹⁵.

3. Le tecniche sperimentate nella recente prassi del processo di allargamento al fine di prevenire violazioni del rispetto dello stato di diritto e gli spazi del principio di leale cooperazione

Il rispetto dello stato di diritto è diventato una priorità nella negoziazione dell'accordo di adesione. Il Paese candidato deve fare progressi "sufficienti" con riguardo ai "*fundamentals chapters*" prima che altri capitoli/cluster possano avanzare. In particolare, deve dimostrare che l'ordinamento interno rispetta l'indipendenza della magistratura e che a livello nazionale la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata è condotta in modo efficace. Qualora il rispetto dello stato di diritto non sia assicurato, tale situazione diventa una condizione ostativa al proseguimento della negoziazione dell'accordo di adesione. Se ci sono dei regressi, il Consiglio può anche sospendere la negoziazione. D'altra parte, l'allargamento è un processo a carattere unilaterale. È l'UE che dà il ritmo al progresso della domanda di adesione nella procedura di adesione di cui all'art. 49 TUE. Se gli Stati membri non soddisfano le condizioni stabilite dal Consiglio europeo, tra cui il rispetto dei valori politici, non ci possono essere avanzamenti. Non si viola nessun principio di buona fede se si prendono misure che arrestano il processo di adesione.

Dunque, durante la negoziazione dell'accordo di adesione, le misure prese dal Paese candidato sono sotto attenta osservazione. Ma la vera e propria analisi avviene sul piano tecnico anche prima di tale momento, in particolare nella fase del cosiddetto *screening* che segue alla decisione del Consiglio di aprire la negoziazione dell'accordo. Lo *screening* è la fase tecnica del processo di adesione in cui la Commissione europea analizza il grado di allineamento del paese candidato all'*acquis* dell'UE, identifica le lacune e propone i *benchmarks* che condizionano l'apertura e l'avanzamento dei negoziati. Se la Commissione dovesse ritenere che un Paese candidato sia pronto a negoziare dopo lo svolgimento dello *screening*, ci si potrebbe aspettare che il Consiglio decida di avviare effettivamente la negoziazione. Ciò in virtù del principio di leale cooperazione tra Stati membri e istituzioni dell'Unione. In realtà, al momento non ci pare ci siano le condizioni per il rispetto di tale principio. Ad esempio, nonostante che la Commissione europea abbia stabilito che l'Ucraina è pronta ad aprire la negoziazione dell'accordo all'esito dello *screening* tecnico condotto¹⁶, il Consiglio non ha proceduto in

din România, and Their Follow-Up at the National Level, in *European Constitutional law Review*, 2022, pp. 82-113.

¹⁴ Comunicazione della Commissione, *Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2012-2013*, del 10 ottobre 2012, COM(2012) 600 final, p. 4. V. per tutti T. RUSSO, *op. cit.*, p. 110 ss.

¹⁵ Comunicazione della Commissione, *Rafforzare il processo di adesione - Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali*, del 5 febbraio 2020, COM (2020) 57, p. 2.

¹⁶ DIREZIONE GENERALE PER L'ALLARGAMENTO E IL VICINATO ORIENTALE, *Ukraine Successfully Completes Its Screening Process*, 30 settembre 2025, disponibile al seguente link:

tal senso per effetto del diritto di veto dell'Ungheria¹⁷. Tale situazione porta ad evidenziare sia il problema dell'abuso del diritto di veto, che l'eccessivo affidamento alla procedura di voto all'unanimità all'interno del Consiglio in tutte le fasi della procedura, ivi incluse quelle che danno attuazione a decisioni già prese all'unanimità. L'utilizzo dell'unanimità come procedura di voto, anche laddove le decisioni di natura politica sono già state prese, offre il fianco all'uso del diritto di veto come strumento per la concessione di benefici a favore dello Stato membro in questione. C'è da chiedersi se ciò non comporti una mortificazione del principio di leale collaborazione incompatibile con la lettera e con lo spirito dei Trattati. Non è un caso che si sia cominciato a discutere della necessità di utilizzare la maggioranza qualificata per decidere dell'apertura dei negoziati di adesione¹⁸.

Oltre allo *screening* della Commissione, una seconda tecnica finalizzata a rafforzare il rispetto dello stato di diritto consiste nell'associare il Paese candidato alle procedure interne all'UE, intese a monitorare il rispetto dello stato di diritto. Come è noto, la Commissione presenta una relazione sullo stato di diritto ogni anno dal 2014. Tale documento valuta il sistema giudiziario, il quadro anticorruzione, pluralismo, la libertà dei media e altre questioni istituzionali relative al principio del *check and balances*.

A partire dal 2024, la Commissione ha previsto che il ciclo annuale delle relazioni sullo Stato di diritto sia esteso *“ai paesi dell'allargamento che si trovano nella fase più avanzata dei negoziati di adesione, così da poterne orientare ancora meglio le riforme in questo settore. In questo modo se ne sosterranno le iniziative di riforma verso il conseguimento, prima dell'adesione, di progressi irreversibili su democrazia e Stato di diritto e, dopo l'adesione, per il mantenimento duraturo di livelli elevati”*¹⁹. I Paesi candidati inclusi in questo esercizio di valutazione sono: Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Non sono state associate ancora Moldova e l'Ucraina. Le preoccupazioni riguardo ai tentativi di ingerenza e pressione sul sistema giudiziario da parte di funzionari pubblici o politici rimangono elevate in Albania, Serbia e Macedonia del Nord. È auspicabile che la precoce inclusione di Paesi nel meccanismo di monitoraggio posto in essere dalla Commissione possa servire a radicare una cultura dello stato di diritto all'interno dei Paesi candidati ed eliminare così alla radice il “dilemma di Copenaghen”.

Infine, vale la pena ricordare che *“[l]o Stato di diritto costituisce (...) un elemento essenziale del nuovo strumento di riforma e crescita per i Balcani occidentali e dello strumento per l'Ucraina. Al fine di beneficiare appieno di questi due meccanismi di sostegno senza precedenti, i paesi interessati devono preparare e attuare un programma di riforme concordato, comprendente misure concrete in merito alle questioni fondamentali”*²⁰.

https://enlargement.ec.europa.eu/news/ukraine-successfully-completes-its-screening-process-2025-09-30_en?utm_source=chatgpt.co.

¹⁷ UKRINFORM, *Hungary Blocks EU Statement on Enlargement Over Ukraine*, 30 gennaio 2026, disponibile al seguente link: <https://www.ukrinform.net/rubric-politics/4070513-hungary-blocks-eu-statement-on-enlargement-over-ukraine.html>.

¹⁸ Risoluzione del Parlamento europeo, *Approfondire l'integrazione dell'UE in vista del futuro allargamento*, del 29 febbraio 2024, 2023/2114(INI), punto 32.

¹⁹ Comunicazione della Commissione, *sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento*, cit., pp. 4-5.

²⁰ Commissione europea, *Relazione sullo stato di diritto 2024*, del 24 luglio 2024, COM (2024) 800, p. 9.

4. Conclusioni

L'importanza del rispetto dello stato di diritto non va sottostimata nel processo di allargamento; il mancato radicamento di tale “valore” negli ordinamenti interni dei Paesi che entreranno a far parte dell'Unione rende più fragile quest'ultima e può condurre anche ad esiti che ne minacciano l'esistenza stessa. Allo stesso tempo, l'opposizione per motivi politici all'avanzamento della procedura di adesione di un Paese candidato che ha superato lo *screening* della Commissione rende l'Unione nel suo complesso poco credibile e coerente. Non ci sono dubbi che il monitoraggio sul rispetto dello stato di diritto deve essere attento e che non ci possono essere sconti. L'Unione è vigile: ciò è ben dimostrato dalla pressione esercitata dall'Unione europea sul governo ucraino quando nel 2025 le istituzioni chiave della lotta alla corruzione stavano per essere indebolite per effetto di interventi legislativi²¹. Tuttavia, per quanto spetti all'Unione decidere quando è pronta per espandere le sue frontiere, ed è chiaro che la decisione è di natura squisitamente politica, è necessario che l'Unione rispetti gli impegni, sulla base del principio della buona fede.

²¹ UKRAINSKA PRAVDA, *EU Commission Warns Ukraine That Law on Anti-Corruption Agencies Has Consequences for EU Accession*, 23 luglio 2025, disponibile al seguente link: <https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/07/23/7523066/>.